



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Civile

Via Arenula, 70 - 00186 Roma -

Ufficio III

M - DG		
Procura Generale della Repubblica presso la Corte d'Appello di Sassari - 69006460709 - Segr. Amm.		
N. 9183		REDA GED. IF. A 9 SET. 2014
UGR	CC	QUO
Funzione	Geografica	Attività
Fascicolo		Sottofascicolo



Ai Signori Presidenti delle Corti
d'appello

Signori Procuratori Generali presso le
Corti d'appello

LORO SEDI

OGGETTO: mutamento della geografia giudiziaria; riflessi sugli Ordini circondariali forensi.

Per opportuna conoscenza, e con preghiera di curarne la diffusione presso gli Uffici giudiziari dei rispettivi Distretti, si trasmette la allegata circolare, adottata da questa Direzione Generale, riguardante gli effetti, a normativa invariata, della "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero" prevista dal D.lgs 7 settembre 2012, n. 155, sugli ordini circondariali aventi sede presso i tribunali soppressi.

Il Direttore Generale

Marco Mandinetti



Ministero della Giustizia
Dipartimento per gli Affari di Giustizia
Direzione Generale della Giustizia Civile



Al Consiglio Nazionale Forense
Sede

Ai Consigli degli ordini circondariali degli Avvocati
Loro sedi

OGGETTO: mutamento della geografia giudiziaria; riflessi sugli Ordini circondariali forensi.

L'art. 65 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 ha previsto (comma 2) che *“Il CNF ed i consigli circondariali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati sino al 31 dicembre dell'anno successivo alla medesima data”*.

Essendo tale legge (di seguito, per brevità, “legge forense”) entrata in vigore il 5 febbraio 2013, i Consigli locali attualmente in carica andranno a scadere il 31 dicembre 2014.

Per quella data si dovrà procedere a nuove elezioni, secondo le regole dettate dalla stessa legge forense e dal nuovo regolamento di organizzazione previsto dall'art. 28 comma 2 della legge medesima.

L'art. 1 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 (in vigore dal 13 settembre 2012), recante la “Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero”, ha disposto la soppressione di 31 tribunali non provinciali.

La suddetta, nuova, configurazione della “geografia giudiziaria” avrebbe potuto essere ulteriormente modificata nel termine del 13 settembre 2014. Dispone infatti l'art. 1 comma 5 della legge delega a fondamento del decreto legislativo ora richiamato (legge 14 settembre 2011, n. 148, di conversione, con modificazioni, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138: “Il Governo, con la procedura indicata nel comma 4, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 2 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi”).

Al tempo dell'entrata in vigore del decreto legislativo delegato di riforma della geografia giudiziaria era previsto che presso ciascun tribunale fosse costituito un Ordine forense, dotato del relativo organo consiliare e deputato, tra l'altro, alla tenuta dell'albo degli avvocati ad esso iscritti (art. 16 del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, recante "Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore").

La regola della necessaria corrispondenza tra Ordine forense e circondario di tribunale è stata poi ribadita, anche successivamente al D. Lgs. 155/2012, dalla legge forense che, all'art. 25 statuisce: "*presso ciascun tribunale è costituito l'ordine circondariale forense*".

La legge di riforma della geografia giudiziaria – i cui effetti sono ormai cristallizzati - non contiene espresse disposizioni normative relative alla sorte giuridica degli Ordini forensi costituiti presso i tribunali soppressi.

La legge forense, d'altra parte, pur nella diversa finalità di consentire lo svolgimento di elezioni degli organi consiliari fondate su nuove regole, si limita a disporre la proroga dei consigli in carica sino al 31 dicembre 2014.

Appare pertanto opportuno, nell'esercizio della funzione di vigilanza che la legge assegna a questo Dicastero (art. 24 comma 3, legge 247/2012), fornire alcune indicazioni che possano rivelarsi di utilità in vista delle prossime elezioni degli organi consiliari.

L'esatta corrispondenza territoriale tra Ordine locale forense e circondario di un ufficio giudiziario è un dato da sempre esistente e mai revocato in dubbio; si vedano, sul punto, già l'art. 4 della legge 8 giugno 1874, n. 1938 e l'art. 81 del R.D. 22 gennaio 1934, n. 37; oltre le più recenti norme sopra citate.

Alla luce di quanto sopra, deve ritenersi che la soppressione del circondario di un tribunale comporti, *ex lege*, anche la soppressione del corrispondente Ordine degli avvocati.

Stante la proroga sino al 31 dicembre 2014 degli Ordini esistenti, la soppressione *ex lege* opererà pertanto a decorrere dal 1 gennaio 2015.

Di conseguenza, per gli Ordini corrispondenti ai tribunali soppressi non si dovrà procedere alle elezioni per il rinnovo degli organi consiliari.

Sempre a decorrere dal 1 gennaio 2015, i professionisti iscritti a quella data presso gli albi degli Ordini circondariali soppressi devono ritenersi iscritti, *ex lege*, in conformità con quanto disposto dagli artt. 2 e 7 della legge forense, agli Ordini istituiti presso i Tribunali nel cui circondario è ricompreso il domicilio professionale degli stessi. Resta ferma naturalmente la facoltà degli stessi di stabilire il loro domicilio professionale in altra sede e richiedere quindi l'iscrizione all'albo di diverso Ordine circondariale.

I Consigli dell'Ordine presso cui tali professionisti saranno iscritti *ex lege*, cureranno l'aggiornamento dei relativi albi, secondo i propri rispettivi regolamenti interni.

Per quanto riguarda l'imminente elezione per il rinnovo della composizione del Consiglio Nazionale Forense, da svolgersi nei quindici giorni prima della scadenza del Consiglio in carica (quindi entro il 15 dicembre 2014: art. 34, comma 3 legge 247/2012), saranno gli attuali Consigli dell'Ordine - che sono nella pienezza delle loro funzioni sino al 31 dicembre 2014 - ad eleggere il nuovo Consiglio Nazionale Forense, ciò peraltro in conformità alla prassi sempre seguita, imposta dalla legge, secondo cui sono i Consigli dell'Ordine uscenti a eleggere il nuovo Consiglio Nazionale Forense.

Quanto al successivo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei Consigli dell'Ordine circondariali, sarà altresì cura dei Consigli dell'Ordine "accorpanti" garantire ai

professionisti provenienti dagli Ordini soppressi l'esercizio del diritto di elettorato attivo e passivo, in particolare diffondendo tempestivamente le informazioni necessarie.

Al fine di individuare tempestivamente gli aventi diritto al voto, destinatari dell'avviso di convocazione, nonché per le determinazioni di cui all'art. 28 comma 1 della legge 247/2012, i Consigli "accorpanti" provvederanno, eventualmente in collaborazione con i Consigli degli Ordini prossimi alla definitiva cessazione dalle funzioni, ad una immediata ricognizione dei professionisti provenienti dagli Ordini soppressi.

Infine, nel prendere atto della mancanza di una norma primaria che disciplini le formalità di liquidazione degli Ordini soppressi, si deve ritenere che i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo agli enti saranno regolati secondo la disciplina generale delle persone giuridiche nella cui tipologia sono annoverabili, ferma restando l'autonomia negoziale degli stessi ove intendano regolare tali rapporti prima della cessazione.

16 SET. 2014

Il direttore generale
Marco Mancinetti